

Attuazione delle sentenze della Corte EDU e tenuta del giudicato civile in Italia

Enforcement of ECtHR Judgments and respect of the principle of *res judicata* in civil matters in Italy

MICHELE GRASSI

*Ricercatore di diritto internazionale
nell'Università degli Studi di Milano*

Recibido: 15.05.2024 / Aceptado: 10.07.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8946

Riassunto: Se l'ordinamento italiano prevede da tempo la possibilità di rimuovere gli effetti pregiudizievoli delle decisioni penali di condanna adottate in violazione dei diritti umani, più recente è l'introduzione di un motivo di revocazione della sentenza civile per contrasto con la CEDU. Il nuovo meccanismo revocatorio presenta, tuttavia, un ambito di applicazione particolarmente ristretto, cosicché, in molti casi, non è ancora possibile ottenere la riapertura del procedimento nazionale sebbene una sentenza della Corte di Strasburgo abbia accertato l'incompatibilità del giudicato civile con i diritti umani tutelati dalla CEDU. Il presente studio si interroga, allora, sull'esistenza di un obbligo di riapertura dei procedimenti civili nazionali quale conseguenza dell'obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU, di cui all'art. 46 CEDU, letto alla luce del rapporto di responsabilità internazionale che sorge in conseguenza di un illecito.

Parole chiave: Sentenza civile contrastante con la CEDU, revocazione del giudicato, attuazione sentenze CEDU, art. 46 CEDU, responsabilità internazionale, obbligo di riparazione, *restitutio in integrum*.

Abstract: While the Italian legal system has long provided for the possibility of removing the prejudicial effects of criminal law decisions adopted in violation of human rights, the introduction of a ground for revoking a civil judgment for contravention of the ECHR is more recent. Nonetheless, the new revocation mechanism has a particularly narrow scope of application, so that, in many cases, it is still not possible to reopen national proceedings even though a ruling from the European Court of Human Rights (ECtHR) has finally established the incompatibility of the civil judgment in question with the human rights protected by the ECHR. This study investigates the possible existence of an obligation to reopen domestic civil proceedings as a consequence of the obligation to abide by the judgments of the ECtHR under Article 46 ECHR, considered in light of the rules on State responsibility for international wrongful acts.

Keywords: Civil judgment contrary to the ECHR, revision of judgment, enforcement of ECtHR judgments, Article 46 ECHR, State responsibility for international wrongful acts, Obligation to make reparation, *restitutio in integrum*.

Sumario: I. Introduzione. – II. L'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU e il meccanismo di controllo previsto dalla CEDU. – III. L'ordinamento italiano e la riapertura dei procedimenti giurisdizionali chiusi in via definitiva quale conseguenza dell'accertamento di una viola-

*El presente artículo anticipa un contributo dello stesso autore, in pubblicazione negli atti del 3° Convegno annuale del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano.

zione dei diritti CEDU. – 1. La riapertura dei procedimenti penali (brevi cenni). – 2. La riapertura dei procedimenti civili. – A) La Corte costituzionale e l'esclusione del rimedio revocatorio in caso di violazione della CEDU. – B) La nuova disciplina introdotta dall'art. 391-quater cod. proc. civ. – C) (segue): questioni aperte e problemi (ancora) irrisolti – IV. Le conseguenze e gli obblighi scaturenti dall'accertamento di una violazione dei diritti CEDU. – 1. Obbligo di cessazione dell'illecito. – 2. Obbligo di riparazione, tra *restitutio in integrum* ed equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU. – V. Possibili conseguenze dell'esistenza di un obbligo di cessazione e di riparazione delle conseguenze della violazione dei diritti umani nella prospettiva dell'ordinamento italiano.

I. Introduzione

1. A fronte della regola che condiziona la ricevibilità dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo («Corte EDU» o anche «Corte di Strasburgo») al previo esaurimento delle vie di ricorso interne¹, la violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU» o «Convenzione») molto spesso deriva o si cristallizza con la formazione di un giudicato nazionale incompatibile, nel suo contenuto o nei suoi effetti, con tali diritti. L'attuazione all'interno degli ordinamenti nazionali delle sentenze della Corte di Strasburgo in cui sia accertata una violazione della Convenzione potrebbe, quindi, entrare in tensione con le regole processuali che, in tali ordinamenti, sanciscono la vincolatività e l'immutabilità del giudicato². Occorre, pertanto, interrogarsi se, al fine di conformarsi a tali sentenze, lo Stato sia tenuto a modificare o rimuovere il giudicato interno in contrasto con la CEDU³. Se, come vedremo, pare ormai pacifico che la risposta debba essere affermativa quando la violazione dei diritti umani sia in qualche modo connessa a una sentenza penale di condanna, la soluzione è più incerta quando venga in rilievo una sentenza civile o amministrativa.

2. Per meglio comprendere la rilevanza pratica del problema, può essere utile considerare due esempi concreti, relativi a due procedimenti che hanno coinvolto l'Italia e che sono attualmente all'esame del Comitato dei Ministri, organo del Consiglio di Europa cui, come noto, è demandato il controllo sull'esecuzione delle sentenze della Corte EDU.

¹ Art. 35 CEDU.

² Se è vero che le sentenze della Corte EDU producono efficacia di giudicato anzitutto sul piano del diritto internazionale, rendendo incontrovertibile l'accertamento relativo al carattere lesivo o non lesivo della condotta tenuta dallo Stato in causa e precludendo ogni futuro procedimento che abbia a oggetto la medesima materia del contendere, è altrettanto pacifico che le stesse possano produrre effetti anche all'interno degli ordinamenti nazionali. Ciò vale anche per l'ordinamento italiano, che pure adotta una prospettiva dualista: gli organi dello Stato, inclusi gli organi giurisdizionali, sono tenuti a dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU, cioè, ad assicurare la cessazione della violazione, la rimozione delle sue conseguenze e la non ripetizione della stessa. Da un lato, infatti, l'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte EDU – previsto all'art. 46 CEDU – spiega i suoi effetti all'interno dell'ordinamento italiano in forza dell'ordine di esecuzione che ha veicolato l'adattamento della convenzione (legge 4 agosto 1955, n. 848, in *Gazz. Uff.*, n. 221 del 24 settembre 1955, con le modifiche apportate negli anni dalle leggi di autorizzazione e ratifica dei diversi protocolli alla convenzione, tra cui, da ultimo la legge 14 gennaio 2021, n. 11, *ivi*, n. 34 del 10 febbraio 2021). Dall'altro lato, come vedremo più sotto, gli obblighi secondari derivanti dall'accertamento dell'illecito internazionale potrebbero sortire effetti all'interno del nostro ordinamento anche in forza dell'art. 10 Cost.

³ In questo senso, già nel 2000 il Comitato dei ministri aveva invitato gli Stati membri a istituire dei meccanismi di revisione dei processi nazionali, al fine di porre rimedio alle violazioni dei diritti umani accertate dalla Corte EDU, cfr. raccomandazione 19 gennaio 2000, n. R(2000)2. Il tema è da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina, v., senza pretesa di completezza, S.L. VITALE, *Violazione della CEDU e principio di intangibilità del giudicato civile e amministrativo*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2015, p. 1259 ss.; F. MARONGIU BONAIUTI, *The effects of judgments of the European Court of Human Rights on the Final Decisions of Domestic Courts: Recent Developments in the Italian Case Law*, in *Italian Yearbook of International Law Online*, 2019, p. 159 ss.; D. MAURI, *Il «mito» del giudicato civile e amministrativo alla prova degli obblighi internazionali di restitutio in integrum*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 487 ss.; G. BARTOLINI, *Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale*, Napoli, 2009, spec. pp. 258-275; A. SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, p. 618 ss.; K. PILKOV, *Reopening Cases Following Judgments of the European Court of Human Rights: Room for a European Consensus?*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, p. 2 ss.

3. Il primo caso riguarda la sentenza *Zhou c. Italia*, in cui la Corte EDU ha accertato una violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata e familiare)⁴. Nel dare alla luce il proprio figlio, la sig.ra Zhou veniva colpita da una grave ischemia, che la costringeva a letto per diverse settimane; non essendo conosciuta l'identità del padre, durante la convalescenza della donna il minore veniva preso in carico dai servizi sociali e collocato in una casa-famiglia. Una volta dimessa dall'ospedale, la sig.ra Zhou decideva di trasferirsi in un'altra città insieme al figlio. Durante i turni di lavoro della madre, il bambino era affidato a una coppia di vicini, sulle cui reali intenzioni i servizi sociali nutrivano seri dubbi; sospettavano, infatti, che la coppia avesse pagato la donna per poter custodire il minore in sua assenza. Il procuratore della Repubblica, verificati i sospetti e appurato che – anche a causa delle conseguenze dell'ischemia subita durante il parto – la sig.ra Zhou non era in grado di occuparsi del figlio, né di provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione, chiedeva al tribunale dei minorenni di avviare la procedura di adottabilità del bambino. Nel mentre, il minore veniva collocato in una famiglia affidataria e alla madre era accordato un diritto di visita. Trascorso qualche mese, il tribunale dei minorenni dichiarava lo stato di adottabilità del minore, disponendo l'interruzione dei rapporti tra il figlio e la madre. Quest'ultima, dopo aver inutilmente impugnato il provvedimento al fine di vedersi riconosciuto quantomeno un diritto di visita, proponeva ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 8 CEDU. La Corte EDU accoglieva il ricorso, riconoscendo una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della sig.ra Zhou, e le accordava, ai sensi dell'art. 41 CEDU (su cui torneremo *infra* al § 4.2), un'equa soddisfazione pari a € 40.000.

4. Il secondo caso riguarda la sentenza *Beg s.p.a. c. Italia*, in cui la Corte di Strasburgo ha riscontrato una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)⁵. Nel corso di una procedura arbitrale, avente ad oggetto l'azione per l'accertamento di un inadempimento contrattuale e per il risarcimento dei relativi danni – quantificati in circa € 130 milioni – la società attrice, Beg s.p.a., veniva a conoscenza del fatto che l'arbitro nominato dalla società convenuta aveva in passato ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione di quest'ultima e, anche in pendenza di arbitrato, aveva prestato assistenza legale ad altre società del gruppo cui apparteneva la convenuta. Il ricorso presentato per la ricsuzione dell'arbitro in questione veniva, tuttavia, rigettato poiché, nel mentre, il collegio aveva emesso il lodo (in cui, peraltro, la società Beg s.p.a. risultava soccombente). In seguito a ulteriori vicende processuali su cui non è necessario soffermarsi, l'attrice agiva in giudizio per fare accertare l'inesistenza o, in subordine, la nullità del lodo, lamentando il difetto di imparzialità del collegio arbitrale. La Corte di appello competente rigettava l'impugnazione e la decisione veniva confermata dalla Corte di cassazione. La Beg s.p.a. ricorreva allora alla Corte EDU, lamentando una violazione del diritto a un equo processo. La Corte EDU accoglieva il ricorso e accordava, ai sensi dell'art. 41 CEDU, un'equa soddisfazione pari a € 51.000.

5. In entrambi i casi, con tutta evidenza, l'interesse dei ricorrenti all'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo non si esaurisce nella corresponsione delle somme accordate dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, ma risiede, piuttosto, nel ripristino dei diritti umani violati; ripristino che rimane giuridicamente impossibile fintanto che continuano a produrre efficacia di giudicato le decisioni giurisdizionali che hanno prodotto (nel caso della sig.ra Zhou) o cristallizzato (nel caso della Beg s.p.a.) le rispettive violazioni.

II. L'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU e il meccanismo di controllo previsto dalla CEDU

6. L'art. 46 CEDU sancisce l'obbligo per gli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze pronunciate dalla Corte EDU sulle controversie nelle quali essi sono parti. La stessa disposizione prevede, poi, un articolato procedimento, introdotto dal 14° protocollo alla CEDU⁶, attraverso cui il Comitato

⁴ Sent. Corte EDU, 21 gennaio 2014, *Zhou c. Italia*, ric. n. 33773/11.

⁵ Sent. Corte EDU, 20 maggio 2021, *Beg s.p.a. c. Italia*, ric. n. 5312/11.

⁶ Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che emenda il sistema di controllo della Convenzione, del 13 maggio 2004, entrato in vigore il 1° giugno 2010.

dei Ministri – organo «decisionale» del Consiglio di Europa, in cui siedono i ministri degli esteri degli Stati membri o i loro rappresentanti permanenti – vigila sull'esecuzione delle sentenze, prevedendo altresì che, in caso di difficoltà nell'interpretazione della sentenza ovvero in caso di rifiuto dello Stato di conformarsi alla stessa, il Comitato stesso possa adire nuovamente la Corte EDU, affinché questa si pronunci sulla questione di interpretazione o sull'adempimento da parte dello Stato all'obbligo di conformarsi alla decisione in questione.

7. Laddove la Corte EDU accerti una violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione, l'obbligo di conformarsi alla sentenza si sostanzia nell'obbligo di cessazione dell'illecito – cioè, della violazione della Convenzione, laddove essa abbia carattere continuato – e nell'obbligo di riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, così da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione⁷. Questi, come vedremo, sono gli stessi obblighi che già in base al diritto internazionale generale sorgono di regola in capo allo Stato responsabile di un illecito internazionale⁸.

8. L'art. 41 CEDU prevede poi che, laddove il diritto interno dello Stato non consenta la rimozione integrale delle conseguenze della violazione, la Corte di Strasburgo possa accordare alla parte lesa un'«equa soddisfazione». Anche su questa disposizione, centrale per il nostro discorso, torneremo meglio più avanti.

9. Di regola, gli Stati contraenti sono liberi di individuare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure non pecuniarie più idonee all'adempimento dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU⁹. Tuttavia, negli anni, al fine di favorire l'adempimento di tale obbligo da parte dello Stato convenuto, la Corte ha iniziato a indicare – non a «ordinare», giacché la lettera della convenzione non le attribuisce espressamente tale potere – il tipo di misura non pecuniaria che potrebbe o dovrebbe essere adottata per porre fine alla violazione o per riparare le conseguenze pregiudizievoli della stessa (le c.d. «misure individuali»). Se possibile, la Corte propone più opzioni, lasciando la scelta della misura da adottare alla discrezione dello Stato interessato. Tuttavia, ove la natura della violazione riscontrata non lasci reali margini di scelta, la Corte può decidere di indicare una sola misura rimediale¹⁰. Nonostante la Corte EDU abbia sempre mantenuto un atteggiamento molto prudente – che si riflette nell'impiego di un lessico volutamente non precettivo – tale prassi comporta una evidente compressione della discrezionalità degli Stati nella scelta delle modalità da seguire per conformarsi al giudicato di Strasburgo; tutto ciò a fronte dell'apparente assenza di una base normativa che giustifichi l'indicazione di misure individuali¹¹.

⁷ Cfr. *infra* § 4.

⁸ Come già individuati dalla Corte permanente di giustizia internazionale nella sent. 13 settembre 1928, *Case concerning the Factory at Chorzów (Claim for indemnity) (Merits)*, in *P.C.J.I. Publications*, Series A, n. 17, p. 28, e poi codificati dalla Commissione del diritto internazionale negli artt. 28-31 del progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, II, parte II, p. 28 ss.

⁹ È comune la notazione nella giurisprudenza della Corte EDU secondo cui le sentenze della stessa hanno natura dichiarativa (eccezion fatta, ovviamente, per ciò che riguarda la condanna al pagamento dell'equa soddisfazione, di cui all'art. 41 CEDU), cfr., *ex multis*, sent. Corte EDU, 12 maggio 2005, *Öcalan c. Turchia*, ric. n. 46221/99, punto 210. Cfr. V. ESPOSITO, *La liberté des États dans le choix des moyens de mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2003, p. 823 ss.

¹⁰ La giurisprudenza sul tema è molto ampia, cfr., senza pretesa di completezza, sent. Corte EDU, 8 aprile 2004, *Assanidze c. Georgia*, ric. n. 71503/01, punto 203; 22 dicembre 2008, *Aleksanyan c. Russia*, ric. n. 46468/06, punto 239; 30 giugno 2009, *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (no. 2)*, ric. n. 32772/02, punto 88; 2 marzo 2010, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, ric. n. 61498/08, punto 171; 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa et al. c. Italia*, ric. n. 27765/09, punti 209-211; 7 giugno 2022, *Taganrog Lro et al. c. Russia*, ric. nn. 32401/10 e 3488/11, punto 290.

¹¹ Cfr., *ex multis*, M.L. PADELLETTI, *L'efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo tra valori e formalismi*, in A. ANNONI, S. FORLATI, P. FRANZINA (a cura di), *Il diritto internazionale come sistema di valori, Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, p. 412; G. CATALDI, *La mise en œuvre des décisions des tribunaux internationaux dans l'ordre interne*, in *Recueil des Cours*, t. 386, 2017, pp. 404-405; P. PIRRONE, *Art. 46*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKI (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 750; V. COLANDREA, *On the power of the European Court of Human Rights to order specific non-monetary measures: some remarks in light of the Assanidze, Broniowski and, Sejdicovic cases*, in *Human Rights Law Review*, 2007, p. 397 ss.; P. PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004, p. 70 ss. Merita, su questo punto, di essere

10. Senza poterci soffermare in questa sede sulle ragioni che giustificano l'indicazione di misure individuali da parte della Corte, ai fini del nostro discorso è utile sottolineare che tale indicazione non fa sorgere un nuovo obbligo per lo Stato la cui condotta sia stata giudicata contraria ai diritti tutelati dalla CEDU, ma si limita a sostanziare le modalità concrete attraverso cui adempiere agli obblighi che già per effetto dell'art. 46 par. 1 CEDU incombono su quest'ultimo. Per converso, non è possibile ricavare dalla mancata indicazione di tali misure l'assenza di un obbligo conformativo alla sentenza, che comunque persiste in base alla disposizione convenzionale appena menzionata, né, tantomeno, l'assenza degli obblighi secondari che conseguono alla responsabilità dello Stato in base al diritto internazionale generale.

III. L'ordinamento italiano e la riapertura dei procedimenti giurisdizionali chiusi in via definitiva quale conseguenza dell'accertamento di una violazione dei diritti CEDU

11. Il nostro ordinamento prevede da tempo la possibilità di rimuovere gli effetti pregiudizievoli delle decisioni penali di condanna adottate in violazione dei diritti umani. Più recente, invece, è l'introduzione di un motivo di revocazione della sentenza civile per contrasto con la CEDU; si è, infatti, dovuto attendere un intervento esplicito del legislatore sul punto, giacché, come vedremo, diversamente da quanto è avvenuto con riferimento alla riapertura dei procedimenti penali, la Corte costituzionale aveva escluso che dal sistema della Convenzione si potesse ricavare un obbligo internazionale che imponesse la riconsiderazione del giudicato civile. Ciononostante, come vedremo, la novella legislativa non ha risolto tutte le criticità. Nelle pagine che seguono, pertanto – dopo alcuni brevi cenni ai meccanismi di rimozione degli effetti pregiudizievoli del giudicato penale incompatibile con la Convenzione –, ci soffermeremo sulle problematiche attinenti alla riapertura dei procedimenti civili¹².

1. La riapertura dei procedimenti penali (breve cenni)

12. Come detto, il problema della tenuta del giudicato nazionale a fronte di una sentenza della Corte EDU che accerti la violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione si è posto anzitutto con riferimento ai procedimenti penali. In tale contesto, e in più occasioni, la Corte di Strasburgo non ha mostrato esitazioni nell'intimare la riapertura del procedimento penale da cui era scaturita la lesione dei diritti umani, sull'assunto che la rinnovazione del giudizio fosse l'unica misura idonea a garantire la riparazione di tali diritti¹³. Già nel 2000, peraltro, il Comitato dei ministri aveva invitato gli Stati mem-

menzionata la posizione espressa dal giudice Serghides nell'opinione concorrente alla sentenza 14 marzo 2023, *Georgiou c. Grecia*, ric. n. 57378/18, secondo cui il potere della Corte di indicare misure individuali deriverebbe dal dovere della stessa Corte di contribuire alla «implementazione» (e non già all'«esecuzione») delle sue sentenze: al fine di garantire l'effettività della tutela dei diritti umani e del sistema CEDU nel suo complesso la Corte avrebbe il compito di esprimersi in modo chiaro, così da assistere gli Stati nell'individuazione delle modalità concrete per porre fine alla violazione e garantire la riparazione delle conseguenze della stessa. Interessante notare come, diversamente dal sistema CEDU, l'art. 63 par. 1 della Convenzione americana dei diritti umani, fatta a San José de Costa Rica il 22 novembre 1969, attribuisca alla Corte interamericana dei diritti umani il potere di indicare le misure riparatorie (anche non pecuniarie) che lo Stato è tenuto ad adottare per rimediare alla violazione dei diritti accertata, cfr. sul punto F. NOVAK, *The System of Reparations in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights*, in *Recueil des Cours*, t. 392, 2017, p. 9 ss.; P. PIRRONE, *Sui poteri della Corte interamericana in materia di responsabilità per violazione dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 940 ss.

¹² Non ci occuperemo, nel dettaglio, della riapertura dei procedimenti amministrativi, per cui si rinvia all'approfondita analisi condotta nel recente studio di E. ROMANI, *L'esecuzione delle sentenze della Corte EDU nella giustizia amministrativa*, Torino, 2023. In questa sede può, tuttavia essere utile ricordare che nel nostro ordinamento la disciplina della revocazione del giudicato amministrativo è mutuata dalla disciplina della revocazione civile: per la definizione dei casi e dei modi della revocazione delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, infatti, l'art. 106 cod. proc. amm. rinvia agli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. Di conseguenza, parte delle considerazioni che svolgeremo con riguardo alla revocazione del giudicato civile potrebbero estendersi – *mutatis mutandis* – anche alla revocazione del giudicato amministrativo, fatto salvo quanto diremo *infra* al § 3.2.2 con riguardo al nuovo motivo di revocazione convenzionale recentemente introdotto dal legislatore italiano all'art. 391-*quater* cod. proc. civ., che, in ragione della sua collocazione al di fuori delle disposizioni richiamate dall'art. 106 cod. proc. amm. non può trovare applicazione con riguardo al giudicato amministrativo.

¹³ Cfr., senza pretesa di completezza, sent. Corte EDU, 24 marzo 2003, *Gençel c. Turchia*, ric. n. 53431/99, punto 27; 29 gennaio

bri a istituire dei meccanismi di revisione del giudicato interno, evidenziando che «it is primarily in the field of criminal law that the re-examination of a case, including the reopening of proceedings, is of the greatest importance»¹⁴.

13. Ad oggi, la grande maggioranza degli Stati parti della CEDU prevede la possibilità di riaprire i procedimenti penali¹⁵. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, la possibilità di ottenere la revisione della sentenza penale di condanna a seguito dell'accertamento da parte della Corte di Strasburgo di una violazione della Convenzione era stata introdotta in via pretoria dalla Corte costituzionale nel caso *Dorigo*, con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011¹⁶. Nello specifico, la Consulta era intervenuta con una pronuncia additiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. – che reca, per l'appunto, la disciplina della revisione della sentenza penale di condanna – per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione al parametro interposto dell'art. 46 CEDU, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva, quale motivo di revisione della sentenza penale, il contrasto tra il giudicato nazionale e una decisione definitiva della Corte di Strasburgo con la quale fosse stata accertata una violazione della Convenzione. La Corte costituzionale era pervenuta a tale conclusione, muovendo dal rilievo secondo cui, in base a una giurisprudenza ormai consolidata delle Corte EDU¹⁷, l'obbligo di conformarsi alle sentenze di Strasburgo comportasse anche «l'impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei processi ... quante volte essa appaia necessaria ai fini della *restitutio in integrum* in favore del medesimo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione». In particolare, secondo il giudice delle leggi, «pur nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata, non può ritenersi contraria a Costituzione la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di compromissioni di particolare pregnanza – quali quelle accertate dalla Corte di Strasburgo, avendo riguardo alla vicenda giudiziaria nel suo complesso – delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona»¹⁸.

2004, *Tahir Duran c. Turchia*, ric. n. 40997/98, punto 23; 8 aprile 2004, *Assanidze c. Georgia*, ric. n. 71503/01, paragrafi 199-201; 10 novembre 2004, *Somogyi c. Italia*, ric. n. 67972/01, punto 86; 12 maggio 2005, *Öcalan c. Turchia*, ric. n. 46221/99, punto 210; 9 giugno 2005, *R.R. c. Italia*, ric. n. 42191/02, punto 76; 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*, ric. n. 56581/00, punto 126; 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia (n. 2)*, ric. n. 10249/03, punti 150-154; 13 dicembre 2011, *Ajdaric c. Croazia*, ric. n. 20883/09, punto 63.

¹⁴ Comitato dei Ministri, 19 gennaio 2000, raccomandazione n. R (2000) 2, spec. *Explanatory memorandum*, par. 10.

¹⁵ Secondo uno studio condotto nel 2015 dal Comitato di esperti per la riforma della Corte EDU (*Overview of the Exchange of Views Held at the 8th Meeting of DH-GDR*, DH-GDR (2015)008 Rev, 12 febbraio 2016, p. 4), a tale data trentatré Stati parti della CEDU permettevano la riapertura dei procedimenti penali al fine di rimediare alle violazioni dei diritti umani accertate dalla Corte di Strasburgo. Secondo un più recente *thematic factsheet*, pubblicato nell'ottobre 2022 dal Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU (*Reopening of Domestic Judicial Proceedings Following the European Court's Judgments*, <https://www.coe.int/en/web/execution/-/new-thematic-factsheet-on-reopening-of-domestic-judicial-proceedings-following-the-european-court-s-judgments>), la riapertura dei procedimenti penali a seguito dell'accertamento di una violazione dei diritti umani è ormai previsto dalla quasi totalità degli Stati parti della Convenzione.

¹⁶ Cfr. F.M. PALOMBINO, *Nota*, in *Italian Yearbook of International Law Online*, 2011, p. 375 ss. La stessa questione era già stata sottoposta alla Corte cost. qualche anno prima, ma in tale occasione il giudice delle leggi si era limitato a rivolgere un invito al legislatore affinché individuasse un punto di equilibrio tra l'esigenza di dare attuazione alle sentenze della Corte EDU e l'esigenza di assicurare stabilità e certezza al giudicato penale, cfr. sent. Corte cost., 30 aprile 2008 n. 129.

¹⁷ Cfr. *supra* alla nota 13.

¹⁸ Sent. Corte cost., 7 aprile 2011 n. 113 cit., punto 8 cons. in diritto. Secondo la Corte, peraltro, la necessità della riapertura del processo doveva essere valutata «oltre che in rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata» anche avendo riguardo «alle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, della CEDU». La Corte di Cassazione ha successivamente chiarito che il motivo di revisione del giudicato introdotto dalla Corte costituzionale poteva trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti che fossero stati parti nel procedimento davanti alla Corte EDU da cui era scaturita la sentenza che accertava una violazione dei diritti umani, con ciò escludendo ogni possibile beneficio per coloro i quali, pur versando nella medesima situazione sostanziale, non avessero proposto ricorso a Strasburgo (i c.d. «fratelli minori»), eccezione fatta per il caso in cui la sentenza della Corte di Strasburgo avesse rilevato una carenza strutturale dell'ordinamento italiano da superare mediante una riforma di valenza generale; cfr. Cass., sez. I, 11 ottobre 2016 n. 44193, in *Cass. pen.* 2017, p. 1374 ss.; sez. I, 10 aprile 2017 n. 53610, in *dejure.it*; s.u., 3 marzo 2020 n. 8544, in *Cass. pen.* 2020, p. 2259 ss.; cfr. anche D. MAURI, *An only child without «younger brothers»*: *Contrada v. Italy (no. 3) and the never-ending saga of the relationship between Italian courts and the ECtHR*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2021, p. 481 ss.

14. Nel 2022, in occasione di una più ampia riforma del processo penale¹⁹, il legislatore ha, infine, introdotto l'art. 628-*bis* cod. proc. pen., rubricato «Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della [CEDU]»²⁰. A norma di tale disposizione, laddove il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza abbia proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e la Corte EDU abbia accolto con decisione definitiva il ricorso, questi può ottenere dalla Corte di Cassazione la revocazione della sentenza penale di condanna (o del decreto penale di condanna), la riapertura del procedimento o, comunque, l'adozione dei provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione della CEDU.

2. La riapertura dei procedimenti civili

15. Il problema si pone in termini diversi e più complessi nelle ipotesi in cui la violazione dei diritti umani accertata dalla Corte di Strasburgo derivi da (o si sia cristallizzata in) una sentenza civile. Sebbene, infatti, nell'imporre l'obbligo per gli Stati di conformarsi alle sentenze pronunciate nelle controversie in cui essi sono parte, l'art. 46 CEDU non operi alcuna distinzione in ragione dell'atto statale da cui sia scaturita la violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, nei casi in cui la rimozione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito richiederebbe la riforma del giudicato civile, la Corte EDU ha tenuto un atteggiamento più cauto o, se si vuole, più aperto alle diverse soluzioni accolte dagli ordinamenti degli Stati parti della Convenzione.

16. Da un lato, infatti, laddove il diritto processuale dello Stato in causa già ammette la possibilità di revocare il giudicato interno contrastante con la CEDU²¹, la Corte – pur affermando l'assenza di un proprio potere di intimare la riapertura dei procedimenti nazionali²² – ha confermato che l'adozione di tale misura rappresenta la modalità più adeguata a riparare la violazione dei diritti umani oggetto di accertamento. Nella maggior parte dei casi, tali considerazioni sono incluse nel capo della sentenza relativo all'applicazione dell'art. 41 CEDU. In genere, infatti, dopo aver attestato l'esistenza, nell'ordinamento dello Stato convenuto, dei meccanismi processuali che consentono una riconsiderazione del giudicato nazionale, i giudici di Strasburgo invitano il ricorrente a servirsi di tale rimedio, in luogo della corresponsione di un'equa soddisfazione per i danni patrimoniali patiti²³.

¹⁹ D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in *Gazz. Uff.*, suppl. ord. n. 38 al n. 243 del 17 ottobre 2022.

²⁰ Su cui, cfr. S. LONATI, *Richieste per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 4, 2022, p. 38 ss.; ID., *Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee*, Padova, 2023; M. ARLEO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte e.d.u.*, in *Processo penale e giustizia*, fasc. straordinario, 2023, p. 53 ss.

²¹ Come nel caso dell'ordinamento albanese (art. 494(ë) cod. proc. civ.), armeno (art. 241(1) cod. proc. civ.), azeri (art. 431(1-4) cod. proc. civ.), bosniaco (art. 264a cod. proc. civ.), bulgaro (art. 231(1) cod. proc. civ.), croato (§ 428a cod. proc. civ.), estone (§ 702(2)(8) cod. proc. civ.), francese (art. L 452-1 cod. org. giud.), lettone (art. 479 cod. proc. civ.), lituano (art. 366(1)(I) cod. proc. civ.), macedone (art. 400 cod. proc. civ.), moldavo (art. 449(h) cod. proc. civ.), norvegese (§ 31-4(b) cod. proc. civ.), portoghese (art. 771(1)(f) cod. proc. civ.), rumeno (art. 509(1)(10) cod. proc. civ.), russo (art. 392(2)(2) cod. proc. civ.), serbo (art. 426 cod. proc. civ.), slovacco (§ 228(1)(d) cod. proc. civ.), spagnolo (art. 510(2) cod. proc. civ.), svizzero (art. 328(2) cod. proc. civ.), tedesco (§ 580(8) ZPO), turco (art. 375 cod. proc. civ.) e ucraino (art. 111-16 cod. proc. comm.). Altri ordinamenti, più genericamente, prevedono la possibilità di revocare il giudicato civile in circostanze eccezionali, tra cui, in genere, è ricompresa l'ipotesi in cui una sentenza della Corte di Strasburgo abbia accertato una violazione della Convenzione. È questo il caso, ad esempio, dell'ordinamento danese (art. 399(3) legge amm. giust.) e neerlandese (art. 382-389 cod. proc. civ.).

²² V., *ex multis*, sent. *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (no. 2)*, punto 89; sent. Corte EDU, 5 febbraio 2015, *Bochan c. Ucraina (no. 2)*, ric. n. 22251/08, punto 57; 5 ottobre 2017, *Aviakompaniya A.T.I., Zat c. Ucraina*, ric. n. 1006/07, punto 30; 1° giugno 2023, *Aykhon Akhundov c. Azerbaijan*, ric. n. 43467/06, punto 119

²³ Cfr. sul punto D. MAURI, *Il «mito» del giudicato civile e amministrativo alla prova degli obblighi internazionali di restituito in integrum*, *op. cit.*, p. 499 s. L'indicazione della riapertura dei procedimenti nazionali non è, invece, alternativa alla corresponsione di un'equa soddisfazione per i danni morali eventualmente subiti dal ricorrente. La giurisprudenza della Corte EDU sul punto è molto ampia: v., senza pretesa di completezza, con riferimento all'Armenia, sent. Corte EDU, 20 dicembre 2007, *Paykar Yev Haghtanak Ltd c. Armenia*, ric. n. 21638/03, punto 58; con riferimento alla Bosnia ed Erzegovina, sent. Corte EDU, 14 gen-

17. Più raramente, la Corte ha preso in considerazione la misura ripristinatoria in esame all'interno del capo della sentenza dedicato all'applicazione dell'art. 46 CEDU (cioè ai fini dell'indicazione di una misura individuale o generale)²⁴. Una particolare menzione merita la sentenza *Aviakompaniya A.T.I., Zat c. Ucraina*, in cui la Corte EDU ha trattato della riapertura dei procedimenti civili al fine di risolvere una questione preliminare relativa all'ammissibilità del ricorso, a fronte della richiesta del governo ucraino di cancellare la causa dal ruolo sulla base di una dichiarazione unilaterale dello stesso governo, con cui quest'ultimo aveva riconosciuto l'esistenza della violazione dei diritti umani lamentata dal ricorrente. La Corte, nel rigettare la richiesta del governo e nel dichiarare ammissibile il ricorso, ha affermato che «were a violation of the Convention alleged in the present case to be established, the appropriate form of redress would, in principle, be to provide the applicant with a possibility to request the reopening of proceedings. (...) In this connection the Court welcomes the fact that Ukraine, in line with its obligation to abide by the Court's final judgments, has established a procedure which allows for the examination of the question of whether reopening of proceedings is warranted in particular cases where the Court, in its judgment, has found a violation of the Convention. This demonstrates Ukraine's commitment to the Convention and to the Court's case-law. However, the Court finds that it cannot be said with similar degree of certainty that such a procedure would be available were the Court to accept the Government's unilateral declaration and strike the case out of its list»²⁵. La Corte di Strasburgo ha, quindi, dichiarato ammissibile il ricorso, poiché ha ritenuto che solo una pronuncia sul merito dello stesso avrebbe consentito di attivare i meccanismi processuali previsti dal diritto nazionale, che avrebbero permesso una piena riparazione della violazione dei diritti umani subita dal ricorrente.

18. Nella sentenza *Bochan c. Ucraina (n. 2)* la Corte EDU è stata, invece, chiamata a giudicare della violazione del diritto a un equo processo nell'ambito di un procedimento di revocazione del giudi-

naio 2020, *Lazarević c. Bosnia ed Erzegovina*, ric. n. 29422/17, punto 39; 4 ottobre 2022, *Pinkas et al. c. Bosnia ed Erzegovina*, ric. n. 8701/21, punto 74; con riferimento alla Bulgaria, sent. Corte EDU, 2 dicembre 2010, *Putter c. Bulgaria*, ric. n. 38780/02, punto 62; 15 luglio 2014, *Tsvetelin Petkov c. Bulgaria*, ric. n. 2641/06, punto 63; 13 luglio 2021, *Todorov et al. c. Bulgaria*, ric. n. 50705/11, punto 321; 26 settembre 2023, *Yordanov et al. c. Bulgaria*, ric. nn. 265/17 e 26473/18, punto 148; con riferimento alla Croazia, sent. Corte EDU 21 giugno 2011, *Bulfracht Ltd c. Croazia*, ric. n. 53261/08, punto 46; 18 ottobre 2011, *Šarić et al. c. Croazia*, ric. n. 38676/07 et al., punto 44; 29 maggio 2012, *Bjedov c. Croazia*, ric. n. 42150/09, punto 78; 18 luglio 2013, *Brežec c. Croazia*, ric. n. 7177/10, punto 57; 19 settembre 2013, *Stojanović c. Croazia*, ric. n. 23160/09, punto 80; 31 ottobre 2013, *Jačimović c. Croazia*, ric. n. 22688/09, punto 55; 5 febbraio 2015, *Čikanović c. Croazia*, ric. n. 27630/07, punto 66; 2 aprile 2015, *Pavlović c. Croazia*, ric. n. 13274/11, punto 58; 28 giugno 2016, *Jakelić c. Croazia*, ric. n. 22768/12, punto 60; 28 giugno 2016, *Radomilja et al. c. Croazia*, ric. n. 37685/10, punto 67; 11 ottobre 2016, *Zubac c. Croazia*, ric. n. 40160/12, punto 48; 28 marzo 2017, *Marunić c. Croazia*, ric. n. 51706/11, punto 76; 4 aprile 2017, *Lovrić c. Croazia*, ric. n. 38458/15, punto 77; 7 settembre 2017, *Ezgeta c. Croatia*, ric. n. 40562/12, punto 49; 25 novembre 2021, *Baljak et al. c. Croazia*, ric. n. 41295/19, punto 50; 16 dicembre 2021, *Grbac c. Croazia*, ric. n. 64795/19, punto 138 (v. però la sentenza 6 ottobre 2016, *S.L. e J.L. c. Croazia*, ric. n. 13712/11, punti 16-17, ove la Corte ha ritenuto che la riapertura del procedimento civile nazionale avrebbe inutilmente protratto il contenzioso, non garantendo un'effettiva protezione dei diritti umani violati nel caso specifico e ha quindi deciso di accordare un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU); con riferimento alla Romania, sent. Corte EDU, 26 gennaio 2006, *Lungoci c. Romania*, ric. n. 62710/00, punto 56; 31 gennaio 2012, *Sindicatul "Păstorul Cel Bun" c. Romania*, ric. n. 2330/09, punto 92; 5 aprile 2016, *Guță Tudor Teodorescu c. Romania*, ric. n. 33751/05, punto 57; 23 aprile 2019, *Elisei-Uzun e Andonie c. Romania*, ric. n. 42447/10, punto 78; con riferimento alla Russia, sent. Corte EDU, 31 maggio 2016, *Gankin et al. c. Russia*, ric. n. 2430/06 et al., punto 50; con riferimento alla Spagna, sent. Corte EDU, 18 giugno 2019, *Haddad c. Spagna*, ric. n. 16572/17, punti 76-80; 14 settembre 2021, *Inmobilizados y Gestiones S.L. c. Spagna*, ric. n. 79530/17, punto 45; con riferimento alla Turchia, sent. Corte EDU, 27 novembre 2018, *Mikail Tüzün c. Turchia*, ric. n. 42507/06, punto 29; con riferimento all'Ucraina, sent. Corte EDU, 3 maggio 2007, *Bochan c. Ucraina (n. 1)*, ric. n. 7577/02, punto 97.

²⁴ A quanto consta, l'unico caso in cui la Corte EDU ha trattato della riapertura dei processi civili nel capo della sentenza relativo all'applicazione dell'art. 46 è la sent. *Aykhan Akhundov c. Azerbaijan*, punti 118-123. In tale sentenza, peraltro, la Corte di Strasburgo non indica, in modo univoco, la riapertura del procedimento nazionale, pur consentita dal diritto processuale aze-ro, ma osserva che «it will be the task of the competent domestic court, should it be seized of a reopening request, to evaluate all circumstances of the case and to choose the appropriate means to ensure the maximum possible reparation. This would then be subject to supervision by the Committee of Ministers which is better placed than the Court to assess the specific measures taken (...) Any such domestic proceedings should, however, be compatible with the conclusions and spirit of the Court's judgment». Nella già citata sent. *Lungoci c. Romania*, invece, la Corte di Strasburgo, pur trattando della possibilità di riaprire il procedimento nazionale nel capo relativo all'art. 41 CEDU, ribadisce l'obbligo dello Stato di rescindere il giudicato civile, su richiesta del ricorrente, nel dispositivo della sentenza, al punto 3(a).

²⁵ Sent. *Aviakompaniya A.T.I., Zat c. Ucraina*, punti 35-37, enfasi aggiunta.

cato civile nazionale, conseguente, per l'appunto, a una precedente sentenza della stessa Corte. I giudici di Strasburgo hanno così avuto occasione di osservare che «*it is for the Contracting States to decide how best to implement the Court's judgments without unduly upsetting the principles of res judicata or legal certainty in civil litigation, in particular where such litigation concerns third parties with their own legitimate interests to be protected. Furthermore, even where a Contracting State provides for the possibility of requesting a reopening of terminated judicial proceedings on the basis of a judgment of the Court, it is for the domestic authorities to provide for a procedure to deal with such requests and to set out criteria for determining whether the requested reopening is called for in a particular case (...)* However, the foregoing considerations should not detract from the *importance*, for the effectiveness of the Convention system, of ensuring *that domestic procedures are in place which allow a case to be revisited* in the light of a finding that the safeguards of a fair trial afforded by Article 6 have been violated. On the contrary, *such procedures may be regarded as an important aspect of the execution of its judgments* as governed by Article 46 of the Convention and *their availability demonstrates a Contracting State's commitment to the Convention* and to the Court's case-law»²⁶. In questa sentenza, dunque, la Corte sembra suggerire che, se è pur vero che gli Stati parti conservano uno spazio di libertà nella definizione delle condizioni e delle procedure volte a consentire la riapertura dei procedimenti nazionali, l'obbligo di rispettare la Convenzione e di dare esecuzione alle sentenze di Strasburgo implica che sia possibile addivenire, in un qualche modo, alla revisione del giudicato civile in contrasto con la CEDU.

19. Nei casi in cui il diritto processuale nazionale dello Stato in causa non disponeva di strumenti processuali utili alla riapertura dei procedimenti civili quale misura ripristinatoria dei diritti umani violati, l'atteggiamento della Corte EDU è stato, invece, più prudente. Infatti, se in alcune sentenze la Corte di Strasburgo ha comunque voluto riaffermare la posizione secondo cui la riconsiderazione del giudicato nazionale avrebbe costituito la miglior forma di riparazione²⁷, in altri giudizi la Corte si è rifiutata di ordinare la riapertura del procedimento nazionale, sul presupposto che spetta agli Stati parti della Convenzione individuare le misure per dare esecuzione alle sue sentenze, senza stravolgere i principi della *res iudicata* o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso coinvolga anche soggetti terzi²⁸.

²⁶ Sent. *Bochan c. Ucraina* (n. 2), punti 57-58, enfasi aggiunta. Il principio era, in realtà, già stato espresso nella sent. *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (no. 2), punto 90, dove peraltro la Corte di Strasburgo aveva precisato che «*the reopening of proceedings at domestic level could constitute an important aspect of the execution of the Court's judgments (...)* the reopening procedure must also afford the authorities of the respondent State the opportunity to abide by the conclusions and the spirit of the Court judgment being executed, while complying with the procedural safeguards in the Convention. (...) In other words, the reopening of proceedings that have infringed the Convention is not an end in itself; it is simply a means – albeit a key means – that may be used for a particular purpose, namely the full and proper execution of the Court's judgments» (enfasi aggiunta).

²⁷ Cfr. sent. Corte EDU, 1° marzo 2006, *Perak c. Slovenia*, ric. n. 37903/09, punto 50; 31 maggio 2016, *Tence c. Slovenia*, ric. n. 37242/14, punto 43, ove si legge che «*while the Slovenian legislation does not explicitly provide for reopening of civil proceedings following a judgment by the Court finding a violation of the Convention (...), the Court has already stated that the most appropriate form of redress in cases where it finds that an applicant has not had access to court in breach of Article 6 § 1 of the Convention would be for the legislature to provide for the possibility of reopening the proceedings and re-examining the case in keeping with all the requirements of a fair hearing*». Similmente, nella sentenza del 29 novembre 2016, *Carmel Saliba c. Malta*, ric. n. 24221/13, punto 85, la Corte ribadisce che: «*the most appropriate form of redress would be the reopening of the proceedings, to be held in accordance with the requirements of Article 6 § 1 of the Convention, should the applicant so request*». Tuttavia, diversamente da quanto si è visto *supra* nelle sentenze richiamate alla nota 23, nelle sentenze appena citate la Corte EDU ha accordato ai ricorrenti un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, prendendo implicitamente atto dell'impossibilità di una piena riparazione della violazione a causa del diritto processuale degli Stati convenuti.

²⁸ Sent. *Beg s.p.a. c. Italia*, punto 162. Al punto immediatamente successivo, tuttavia, la Corte EDU, riprendendo quanto già affermato dalla stessa Corte nella sent. *Bochan c. Ucraina* (no. 2), specifica che «*the foregoing considerations should not detract from the importance, for the effectiveness of the Convention system, of ensuring that domestic procedures are in place to allow a case to be revisited in the light of a finding that the safeguards of a fair hearing afforded by Article 6 have been violated. This is particularly true in Italy where the Constitutional Court has repeatedly stated that there is no mechanism for the reopening of civil proceedings in order to give effect to the execution of a judgment of the Court finding a violation of a Convention provision*» (enfasi aggiunta).

A) La Corte costituzionale e l'esclusione del rimedio revocatorio in caso di violazione della CEDU

20. Da tale prassi della Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale italiana ha ricavato l'assenza, all'interno del sistema della Convenzione, di un obbligo generale di prevedere quale misura ripristinatoria la riapertura dei processi civili e ha quindi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state promosse avverso le disposizioni del codice di rito che, fino all'ultima riforma del processo civile, non ammettevano la revocazione del giudicato civile (e amministrativo) per contrasto con i diritti tutelati dalla CEDU.

21. In una prima occasione, nel 2017, la Consulta era stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. che, operando un rinvio alla disciplina degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., non contempla tra le ipotesi di revocazione il caso di contrasto tra il giudicato amministrativo e una sentenza della Corte di Strasburgo che abbia accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione²⁹. La Corte costituzionale dichiarava l'infondatezza della questione di legittimità sulla base di tre argomenti. In primo luogo, come già anticipato, il giudice delle leggi rilevava che, nella giurisprudenza della Corte EDU, «l'indicazione della obbligatorietà della riapertura del processo, quale misura atta a garantire la *restitutio in integrum*, [fosse] presente esclusivamente in sentenze rese nei confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle norme convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato»³⁰. In secondo luogo, la Corte osservava che, se di regola ai procedimenti penali prendono parte esclusivamente lo Stato e il ricorrente a Strasburgo, i procedimenti civili (e amministrativi, seppur in una diversa misura) normalmente coinvolgono anche soggetti terzi che non hanno necessariamente preso parte al giudizio dinanzi alla Corte EDU. Considerando anche l'invito rivolto agli Stati dalla Corte EDU a identificare le modalità più adeguate per conformarsi alle sue sentenze «without unduly upsetting the principles of *res judicata* or legal certainty in civil litigation, in particular where such litigation concerns third parties with their own legitimate interests to be protected»³¹, la Corte costituzionale rilevava che, nelle materie diverse da quella penale, la decisione di prevedere la misura ripristinatoria della riapertura del processo «è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco»³². In terzo luogo, e sulla scorta di tale ultima considerazione, pur non negando che la riapertura dei procedimenti civili o amministrativi avrebbe potuto rappresentare la modalità più adeguata per porre rimedio alle violazioni dei diritti umani accertati dalla Corte di Strasburgo, nell'impossibilità di ricavare un obbligo in tal senso dal sistema della Convenzione, il giudice delle leggi riteneva che l'introduzione di un meccanismo di revocazione del giudicato civile o amministrativo per contrasto con la CEDU spettasse in via esclusiva al legislatore³³.

22. L'anno successivo, la Corte costituzionale tornava a pronunciarsi sulla questione della tenuta del giudicato – questa volta civile – incompatibile con la CEDU e confermava l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., ribadendo, nella sostanza,

²⁹ Sent. Corte cost., 26 maggio 2017 n. 123. In particolare, nei due casi da cui originava il rinvio, la Corte EDU aveva accertato con due separate sentenze la violazione da parte dell'Italia del diritto di accesso al giudice, di cui all'art. 6 CEDU, e del diritto alla proprietà, tutelato dall'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. In dottrina, v., *ex multis*, E. D'ALESSANDRO, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, p. 2186 ss.; G.V.A. PETRALIA, *Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 123/2017*, in *Rivista AIC*, 2017, fasc. 4, p. 8 ss.; P. PIRRONE, *Obbligo di conformazione alla pronuncia della Corte di Strasburgo e revocazione della sentenza amministrativa: la sentenza n. 123/2017 della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 515 ss.; C. NARDOCCI, *Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato amministrativo e civile. L'orientamento della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 2018, fasc. 18, p. 2 ss.

³⁰ *Ivi*, par. 12 cons. in diritto.

³¹ Sent. *Bochan c. Ucraina (n. 2)*, punto 57, su cui cfr. *supra* nota 26.

³² Sent. Corte cost., 26 maggio 2017 n. 123, par. 15 cons. in diritto. Sempre nella stessa sentenza la Corte costituzionale evidenziava come nei procedimenti civili e amministrativi non sia in gioco la libertà personale, con ciò lasciando intendere che l'interesse dei ricorrenti vittoriosi a Strasburgo a veder rimosse le conseguenze della violazione dei loro diritti umani potrebbe più facilmente cedere il passo di fronte all'interesse dei terzi a veder preservata la certezza e immutabilità del giudicato.

³³ *Ivi*, par. 17 cons. in diritto.

l'impossibilità di ricavare dal sistema della Convenzione un obbligo generale di riapertura dei procedimenti civili, quale misura ripristinatoria delle violazioni dei diritti umani³⁴.

B) (*Segue*): la nuova disciplina introdotta dall'art. 391-*quater* cod. proc. civ

23. La situazione è oggi in parte mutata a seguito della recente riforma del processo civile³⁵, che, tra le altre cose, ha introdotto l'art. 391-*quater* cod. proc. civ., in base al quale la sentenza civile passata in giudicato può essere revocata laddove il suo contenuto sia «stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione». Perché ciò avvenga, tuttavia, la disposizione prevede due condizioni: occorre che la «violazione accertata» dalla Corte EDU abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona» e che «l'equa indennità eventualmente accordata» dalla Corte di Strasburgo ai sensi dell'art. 41 CEDU non sia «idonea a compensare le conseguenze della violazione». Inoltre, a mente del comma 3 dell'articolo in esame, la revocazione del giudicato civile per contrasto con la Convenzione non può pregiudicare i «diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte europea».

24. Non potendo, in questa sede, esaminare nel dettaglio la disposizione³⁶, pare tuttavia utile svolgere due brevi considerazioni.

25. Desta, anzitutto, qualche perplessità il ricorso alla nozione di «diritto di stato della persona», nozione di per sé atecnica e dall'incerta qualificazione, come evidenziato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nel proprio parere allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge delega sulla riforma del processo civile³⁷. Se non sembra dubbio che l'espressione ricomprenda gli *status* personali e familiari³⁸, parte della dottrina ha suggerito un'interpretazione particolarmente estensiva

³⁴ Sent. Corte cost., 27 aprile 2018 n. 93 in *Foro it.*, 2018, p. 2289 ss., con nota di D'ALESSANDRO; conferma che arrivava nonostante i fatti all'origine di tale secondo rinvio – descritti nel secondo esempio illustrato *supra* in apertura del presente scritto – non coinvolgessero diritti di natura patrimoniale (i.e. non risarcibili per equivalente).

³⁵ D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, attuazione della legge 26 novembre 2021 n.206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, in *Gazz. Uff.*, suppl. ord. n. 38 al n. 243 del 17 ottobre 2022.

³⁶ Sia consentito rinviare a M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, p. 919 ss.; sul punto, cfr. anche E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2023, p. 479 ss.; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, in *www.judicium.it*, 14 aprile 2023; F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2023, p. 229 ss.; A. GRAZIOSI, *Le nuove forme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in *Rivista di diritto processuale*, 2023, p. 667 ss., spec. 692 ss.; A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, p. 915 ss.

³⁷ Consiglio Superiore della Magistratura, parere formulato il 21 settembre 2022 (consultabile al sito: al sito <https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+legislativo+processo+civile+21+settembre+2022/6b06482b-26c7-7204-ae8-343813205244>), secondo cui la nozione in esame «non può dirsi, nell'ordinamento giuridico nazionale, di significato sufficientemente univoco e determinato, tale da poter essere propriamente utilizzata in una disposizione del Codice di rito. Altro infatti sono gli stati, altro i diritti; vi sono stati di diritto pubblico (es. cittadinanza) e stati di diritto privato (es. posizioni familiari); rispetto a questi ultimi è dubbio se i “diritti di stato” possano essere distinti dai diritti della personalità e appare altresì incerta la riferibilità dei “diritti di stato” alle persone giuridiche». Sul punto cfr. G. FREZZA, «Diritti di stato della persona», trascrizione della domanda di revocazione ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis e *inapplicabilità della relativa disciplina*, in *www.judicium.it*, 256 aprile 2023.

³⁸ V., per analogia, l'art. 70 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., che prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero «nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone» (corsivo aggiunto). Sul punto, S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, *op. cit.*, p. 7, secondo cui l'interpretazione del concetto di diritto di stato della persona deve essere rigorosa, giacché il rimedio revocatorio ha carattere di eccezionalità rispetto alla tutela per equivalente. Plausibilmente si tratterà unicamente delle violazioni del diritto alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU; a tal proposito, sulla nozione di «status personali», cfr. P. RESCIGNO, *Status*, in *Enciclopedia giuridica*, 1993; L. LENTI, *Status*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, 1999, p. 32 ss.

della nozione in parola, sì da includervi, più in generale, tutti i diritti non patrimoniali, ossia tutte le situazioni in cui l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU, anche se disposta, non avrebbe carattere compensativo della lesione subita³⁹. Questa lettura, per certi aspetti condivisibile, in quanto diretta a un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari del nuovo rimedio revocatorio e all'eliminazione di ogni discriminazione a discapito delle situazioni in cui siano stati lesi diritti non riconducibili a uno stato personale o familiare, oltre a trascendere palesemente il dato letterale della disposizione, renderebbe superflua la seconda condizione prevista dalla norma e, cioè, per l'appunto, la non idoneità dell'indennità accordata ai sensi dell'art. 41 a compensare le conseguenze della violazione.

26. Con riferimento a tale seconda condizione, peraltro, non si può mancare di rilevare una lettura potenzialmente equivoca dell'art. 41 CEDU da parte del legislatore italiano. In forza dell'art. 46 CEDU – nonché, come si è accennato, in base al rapporto di responsabilità internazionale che sorge in conseguenza di un illecito, secondo il diritto internazionale generale – lo Stato «soccumbente» è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere le conseguenze dell'illecito. In via d'eccezione, l'art. 41 CEDU prevede che alla parte lesa possa essere accordata una compensazione monetaria, nella misura in cui il diritto interno di tale Stato non permetta la piena riparazione⁴⁰. Prevedendo, quale requisito per la revocazione del giudicato civile, la previa verifica della non idoneità della tutela per equivalente a compensare le conseguenze dell'illecito, il legislatore italiano sembra, invece, aver invertito i termini della questione.

C) (*Segue*): questioni aperte e problemi (ancora) irrisolti

27. Se si considerano le condizioni cui è sottoposta l'esperibilità del rimedio revocatorio in esame, nonché la previsione di chiusura, secondo cui «l'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea»⁴¹, pare evidente che il legislatore delegato abbia voluto disegnare un ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione particolarmente ristretto. Con ogni probabilità, il rimedio revocatorio introdotto con l'art. 391-*quater* cod. proc. civ. sarà dunque esperibile in ipotesi residuali e, di conseguenza, non potrà garantire una soluzione di carattere generale alla naturale tensione che viene a crearsi tra l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte EDU, da un lato, e le norme processuali che nel nostro ordinamento sanciscono la vincolatività e immutabilità del giudicato civile, dall'altro.

28. È, quindi, utile ritornare sulla posizione espressa dalla Corte costituzionale nel 2017, poi ribadita l'anno successivo, secondo cui, in mancanza di una espressa disciplina convenzionale (o dell'indicazione di misure individuali in questo senso), l'obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU non implicherebbe anche l'obbligo di rescindere il giudicato civile nazionale da cui scaturisce o in cui si cristallizza una violazione della Convenzione accertata dalla stessa Corte di Strasburgo; la scelta di consentire la rescissione del giudicato sarebbe, quindi, nella piena disponibilità del legislatore.

29. Se tale affermazione è corretta, nei casi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 391-*quater* cod. proc. civ., ma in cui l'attuazione delle sentenze della Corte EDU richiederebbe comun-

³⁹ E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, op. cit., p. 481; F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, op. cit., p. 229 ss.; A. CARRATTA, *La riforma del processo civile nella prospettiva del diritto processuale civile internazionale*, op. cit., p. 927.

⁴⁰ Cfr. *infra* al § 4.2.

⁴¹ La norma peraltro non chiarisce il contenuto della nozione di «buona fede». Con ogni probabilità, non potranno considerarsi in «buona fede» le parti del processo nazionale che, essendo state informate del ricorso presentato a Strasburgo, non abbiano presentato istanza per essere ammesse al procedimento innanzi alla Corte EDU o che, invitate a intervenire direttamente dal presidente della Corte, non abbiano preso parte al processo convenzionale. Suscita, tuttavia, più d'una perplessità la perentorietà con cui l'art. 391-*quater* cod. proc. civ. sancisce l'intangibilità dei diritti acquisiti da tali soggetti, senza operare ponderazione di sorta tra questi ultimi e l'interesse del ricorrente vittorioso a Strasburgo; ponderazione che, a ben vedere, potrebbe essere compiuta dal giudice nella fase rescissoria.

que la riapertura di un procedimento civile, la legittima pretesa di riparazione dei diritti umani violati, se non, addirittura, di cessazione della condotta lesiva, sarebbe destinata a infrangersi contro lo scoglio del giudicato. Riprendendo gli esempi riportati in apertura, se, da un lato, nel caso *Zhou c. Italia* la madre avrebbe potuto, con ogni probabilità, esperire il rimedio revocatorio previsto dall'art. 391-*quater* cod. proc. civ., potendosi ragionevolmente qualificare l'illegittima interruzione del legame di filiazione come violazione di un «diritto di stato della persona»⁴², dall'altro lato nel caso *Beg s.p.a. c. Italia* la pretesa della società vittoriosa a Strasburgo di vedere eliminate le conseguenze pregiudizievoli della lesione del diritto a un equo processo non potrebbe trovare soddisfazione, data la non applicabilità del nuovo rimedio revocatorio alle violazioni dell'art. 6 CEDU⁴³.

30. Il punto problematico di tale ragionamento consiste, secondo noi, nel peso eccessivo attribuito al valore *formale* delle pronunce della Corte di Strasburgo – considerato esclusivamente alla luce del regime pattizio predisposto dalla Convenzione per la loro attuazione e, in particolare, del limitato potere di detta Corte di pronunciarsi sulle conseguenze di una violazione dei diritti umani⁴⁴ – a discapito di una considerazione del contenuto *materiale* dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della stessa Corte, di cui all'art. 46 CEDU, nonché del rapporto di responsabilità che, in base al diritto internazionale generale, scaturisce dalla commissione di un illecito. In altri termini, il giudice delle leggi sembra aver trascurato il problema dell'attuazione degli obblighi secondari che sorgono in capo allo Stato a seguito di una pronuncia della Corte EDU⁴⁵; problema che merita, invece, una più approfondita analisi e su cui, dunque, ci soffermeremo nel prosieguo.

IV. Le conseguenze e gli obblighi scaturenti dall'accertamento di una violazione dei diritti CEDU

31. Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, una sentenza in cui la Corte accerti una violazione della Convenzione impone allo Stato convenuto l'obbligo di porre fine alla condotta che è stata giudicata incompatibile con la Convenzione (obbligo di «cessazione») e di rimuoverne le conseguenze negative così da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente prima della violazione (obbligo di «riparazione»)⁴⁶. Come riconosciuto dalla stessa Corte, tali obblighi riflettono le regole di diritto internazionale generale in punto di conseguenze dell'illecito internazionale⁴⁷, oggi codificate dalla Commissione del diritto internazionale nel progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti⁴⁸.

⁴² Se non fosse che oggi, con tutta probabilità, è venuto meno ogni interesse in tal senso, dato che nel mentre il figlio è divenuto maggiorenne e, pertanto, non ha più senso discutere della sua adottabilità o di un qualsivoglia diritto di visita a favore della madre.

⁴³ Peraltro, nell'ambito del procedimento di controllo sull'esecuzione della sentenza in questione, il governo italiano ha sostenuto di aver dato piena attuazione alla stessa – così adempiendo all'obbligo di cui all'art. 46 CEDU – con il pagamento dell'equa soddisfazione accordata dalla Corte di Strasburgo alla società ricorrente, cfr. Comunicazione dell'Italia relativa al caso *Beg s.p.a. c. Italia* (ric. n. 5312/11), 3 agosto 2022, DH-DD(2022)823. Tale conclusione è stata contestata con decisione da parte ricorrente, secondo cui, dopo anni di contenzioso davanti ai giudici nazionali e alla Corte di Strasburgo, il pagamento della somma concessa a titolo di equa soddisfazione non è in alcun modo idoneo a garantire un ristoro dei diritti violati, cfr. Comunicazione del ricorrente ai sensi della regola 9.1 relativa al caso *Beg s.p.a. c. Italia* (ric. n. 5312/11), 27 gennaio 2023, DH-DD(2023)138, spec. par. 12 ss. Alla data in cui si scrive il Comitato dei Ministri non ha ancora reso alcuna decisione nell'ambito del procedimento di controllo sull'esecuzione della sentenza in questione.

⁴⁴ Cfr. *supra* in prossimità della nota 11.

⁴⁵ In questo senso già A. SACCUCCI, *La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani*, Napoli, 2018, spec. p. 180.

⁴⁶ Cfr. *ex plurimis* sent. Corte EDU, 31 ottobre 1995, 31 ottobre 1995, *Papamichalopoulos et al. c. Grecia*, ric. n. 14556/89, par. 34. A tali obblighi si aggiunge anche l'obbligo di non ripetizione dell'illecito; tale obbligo coinvolge evidentemente aspetti «strutturali» dell'ordinamento interno, richiedendo quindi l'adozione di misure di carattere generale che esulano dall'ambito specifico del presente studio.

⁴⁷ Sent. *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (no. 2), punto 86.

⁴⁸ In particolare, agli artt. 28-32 del progetto di articoli, su cui cfr. *supra* nota 8. Il progetto di articoli, giusto il disposto del suo art. 33(2), non intende fornire una disciplina degli obblighi che sorgono in capo allo Stato responsabile di un illecito internazionale a favore degli individui o di enti diversi da uno Stato. Ciò non toglie che, in base al diritto consuetudinario, tali

32. Come più volte ribadito dalla Corte EDU, gli Stati parti della Convenzione sono liberi di individuare le misure che ritengono più idonee per porre fine alla violazione dei diritti umani e per rimediare alle conseguenze dell'illecito. Tale libertà viene in una certa misura compressa laddove la Corte di Strasburgo indichi anche le misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto ad adottare per conformarsi alle sue sentenze. Come abbiamo detto, tuttavia, in queste ipotesi non sorgono obblighi ulteriori rispetto a quelli che già incombono sullo Stato per effetto dell'art. 46 CEDU, in quanto con l'indicazione delle misure individuali i giudici di Strasburgo si limitano a sostanziare le modalità concrete attraverso cui adempiere ai predetti obblighi. Di conseguenza e per converso, non è possibile ricavare dalla mancata indicazione di tali misure l'assenza di un obbligo conformativo alla sentenza, che discende dall'art. 46 CEDU⁴⁹. Detto in altri termini, lo spazio di libertà riconosciuto agli Stati attiene ai mezzi e non alle finalità implicate negli obblighi di cessazione e riparazione della violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione⁵⁰. È, dunque, alla luce di tali obblighi che dobbiamo valutare se la piena attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo imponga anche la rescissione del giudicato civile domestico, indipendentemente dal fatto che la Corte EDU abbia o meno ordinato l'adozione di una simile misura.

1. Obbligo di cessazione dell'illecito

33. La CEDU nulla dice in merito all'obbligo di cessazione delle condotte giudicate dalla Corte di Strasburgo in contrasto con i diritti umani tutelati dalla Convenzione; obbligo che, come si è appena detto, incombe sullo Stato in forza dell'art. 46 CEDU. In assenza di una disciplina pattizia speciale, il contenuto di tale obbligo non può che essere desunto dalle regole di diritto internazionale generale in materia di responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti⁵¹.

34. Per quanto connessi, l'obbligo di cessazione e l'obbligo di riparazione sono due conseguenze distinte dell'illecito internazionale. La funzione della cessazione è quella di porre fine alla condotta illecita in quanto tale. La riparazione, invece, mira a rimuovere le conseguenze che derivano dalla violazione della norma internazionale e a ristabilire, per quanto possibile, lo *status quo ante*. Se la riparazione può assumere diverse forme, la cessazione non può che consistere nell'eliminazione della condotta internazionalmente illecita⁵².

35. Il concreto atteggiarsi dell'obbligo in questione rispetto alla problematica della revocazione del giudicato incompatibile con la CEDU dipende dalle caratteristiche proprie dell'illecito posto in essere dallo Stato, e cioè della violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione, con riguardo specifico alla sua durata nonché alla natura degli interessi lesi.

obblighi presentino contenuto analogo agli obblighi che sorgono a favore dello Stato leso o della comunità internazionale nel suo complesso, come sembra anche suggerire la prassi della Corte EDU appena evidenziata. Peraltro, senza potersi soffermare sul tema, una soluzione contraria potrebbe discendere esclusivamente dalla qualificazione, secondo noi poco condivisibile, del diritto internazionale dei diritti umani alla stregua di un regime giuridico *self-contained*, cioè autonomo e indipendente dal diritto internazionale generale, cfr. sul punto R. PISILLO MAZZESCHI, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo e il suo impatto sulle concezioni e metodologie della dottrina giuridica internazionalistica*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 275 ss.; J. CRAWFORD, A. KEENE, *The structure of State Responsibility under the European Convention on Human Rights*, in A. VAN AAKEN, I. MOTOC (a cura di), *The European Convention on Human Rights and General International Law*, Oxford, 2018, p. 178 ss.

⁴⁹ *Ivi*, punto 88, secondo cui «the respondent State remains free to choose the means by which it will discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that such means are compatible with the conclusions set out in the Court's judgment».

⁵⁰ P. PIRRONE, *Obbligo di conformazione alla pronuncia della Corte di Strasburgo op. cit.*, p. 528.

⁵¹ ILC, *General commentary on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, p. 90.

⁵² G. ARANGIO RUIZ, *Preliminary report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1988, vol. II, parte I, p. 6 ss., spec. p. 15; O. CORTEN, *The obligation of cessation*, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (a cura di), *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, p. 546. Secondo altra dottrina, invece, l'obbligo di cessazione dell'illecito non sarebbe altro che una conseguenza della permanente obbligatorietà della norma primaria violata, cfr. M. IOVANE, *La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale*, Milano, 1990, p. 193 s.

36. Con riferimento alla durata dell'illecito, occorre distinguere tra le violazioni che si sono realizzate e concluse nel passato, c.d. «illecito consumato», e le violazioni che scaturiscono da condotte che hanno avuto inizio nel passato, ma permangono nel presente, c.d. «illecito continuato»⁵³. Se nell'ipotesi di illecito consumato, evidentemente, non sorge alcun obbligo di cessazione, essendo la condotta già conclusa, in caso di illecito continuato, invece, lo Stato è tenuto a porre fine alla violazione della norma primaria violata. Non sempre, tuttavia, è agevole tracciare una chiara linea di demarcazione tra le due ipotesi, specialmente quando la condotta illecita, pur essendosi realizzata nel passato, continui a produrre conseguenze pregiudizievoli nel presente (c.d. «illecito con effetti continuati»). Di regola, infatti, un atto internazionalmente illecito non ha carattere continuato per il solo fatto che le sue conseguenze si prolunghino nel tempo, ma è necessario che sia la condotta illecita in quanto tale a perdurare⁵⁴. A testimonianza di quanto non sia sempre agevole distinguere tra le due categorie di illecito, nella celebre sentenza *Papamichalopoulos c. Grecia* la Corte EDU ha ritenuto che l'occupazione illegittima dei terreni di proprietà di un privato da parte delle autorità dello Stato convenuto costituisca illecito continuato per tutto il tempo dell'occupazione, ancorché le attività materiali di esproprio fossero avvenute anni prima, poiché, successivamente, alla parte lesa era stato impedito l'accesso ai terreni⁵⁵. Nell'ambito della tutela dei diritti umani, peraltro, le conseguenze dell'illecito potrebbero costituire a loro volta una violazione dei diritti della parte lesa. Si pensi al caso di un minore che sia stato illegittimamente allontanato dalla famiglia di origine a seguito di una decisione dell'autorità giudiziaria nazionale: l'atto, che già di per sé potrebbe costituire una violazione del diritto alla vita privata e familiare, produce conseguenze che a loro volta si pongono in contrasto con l'art. 8 CEDU, nella misura in cui al minore sia preclusa la possibilità di mantenere e sviluppare i legami con i propri genitori⁵⁶.

37. Quanto, invece, alla natura degli interessi lesi, si può distinguere tra i casi in cui la violazione della CEDU incida su un interesse di natura patrimoniale e i casi in cui essa incida su un interesse di natura non patrimoniale. Nella prima ipotesi – specialmente nei casi in cui la condotta illecita dello Stato si sostanzia in una violazione del diritto di proprietà, di cui all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU – l'esecuzione dell'obbligo di cessazione potrebbe consistere nella dazione di una somma di denaro⁵⁷. Che ciò avvenga per effetto della revoca di una decisione giudiziaria o tramite un atto di natura diversa poco importa: ciò che rileva è che lo Stato ponga in essere le misure necessarie affinché sia eseguito il pagamento. In questo caso, dunque, lo Stato conserva un margine di libertà nella definizione delle modalità concrete attraverso cui porre fine alla condotta illecita e, di conseguenza, non pare potersi individuare un obbligo specifico di riapertura dei procedimenti civili nazionali. Nella seconda ipotesi, invece, l'obbligo di cessazione della condotta pregiudizievole esige necessariamente l'adozione di misure diverse dalla corresponsione di una somma di denaro⁵⁸. Orbene, laddove l'illecito continuato – o con effetti continuati, nel caso in cui questi ultimi rappresentino a loro volta una violazione della Convenzione – scaturisca da una sentenza e dagli effetti di giudicato che questa produce all'interno dell'ordinamento nazionale, la rimozione o modifica di tale decisione pare essere l'unica modalità per adempiere all'obbligo di cessazione. In tale ipotesi sarebbe dunque possibile individuare un obbligo specifico di revocazione del giudicato, quale unica misura idonea a porre fine alla condotta illecita e, quindi, a conformarsi alla sentenza della Corte di Strasburgo, come imposto dall'art. 46 CEDU.

⁵³ J. SALMON, *Duration of the breach*, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (a cura di), *The Law of International Responsibility*, op. cit., p. 389.

⁵⁴ Cfr. art. 14(1) del progetto di articoli. Sul punto, G. ARANGIO RUIZ, *Preliminary report on State responsibility*, op. cit.; R. AGO, *Seventh report on State responsibility*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1978, vol. II, parte I, p. 31 ss., spec. p. 37 ss.

⁵⁵ Per altre ipotesi di illecito continuato, cfr. ILC, *General commentary on State responsibility*, op. cit., p. 60.

⁵⁶ V., per esempio, sent. *Haddad c. Spagna*.

⁵⁷ Ciò, tuttavia, non sempre è possibile: si pensi, ad esempio, alla violazione di diritti processuali, di per sé funzionali alla tutela dei diritti sostanziali.

⁵⁸ Né tale misura può essere efficacemente sostituita dalla corresponsione di una compensazione monetaria, giacché per definizione questa non sarebbe sufficiente a porre fine alla violazione. Cfr. in questo senso anche A. SACCUCCI, *La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani*, op. cit., p. 236 s.

2. Obbligo di riparazione, tra *restitutio in integrum* ed equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU

38. Fatta eccezione per l'art. 41 CEDU, di cui diremo a breve, la Convenzione è silente anche con riguardo al contenuto dell'obbligo di riparazione; pure in questo caso, quindi, è opportuno un riferimento alla disciplina di diritto internazionale generale in materia di responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti.

39. Come già accennato, l'obbligo di riparazione impone allo Stato responsabile di un illecito internazionale di rimuovere le conseguenze che derivano dalla violazione della norma primaria e di ristabilire, per quanto possibile, lo *status quo ante*. Di regola, la rimozione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito deve assumere la forma della *restitutio in integrum* (funzione «ripristinatoria» della riparazione), salvo che questa sia materialmente impossibile o eccessivamente onerosa⁵⁹. In tal caso, l'obbligo di riparazione potrà assumere la forma della compensazione⁶⁰ o, in subordine, della soddisfazione⁶¹.

40. Laddove le conseguenze pregiudizievoli di un illecito siano connesse a una situazione giuridica che dipende da una decisione giudiziale, lo Stato sarà, quindi, tenuto a rimuovere il giudicato interno (c.d. «restituzione giuridica») a meno che questa non risulti eccessivamente onerosa o impossibile⁶². Se è da escludersi che la ripetizione di un procedimento possa essere eccessivamente onerosa per lo Stato, si potrebbe, invece, sostenere che tale misura risulti in talune ipotesi impossibile, vuoi perché costringerebbe lo Stato a violare i diritti acquisiti da soggetti terzi⁶³, vuoi perché non prevista dal diritto processuale dello Stato convenuto (c.d. impossibilità «giuridica»).

41. Con riguardo al primo aspetto, cioè alla possibile lesione dei diritti di soggetti che non abbiano preso parte al procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, la stessa Corte EDU ha in effetti invitato gli Stati parti della Convenzione a individuare misure atte a eliminare le conseguenze dell'illecito «without unduly upsetting the principles of *res judicata* or legal certainty in civil litigation, in particular where such litigation concerns third parties with their own legitimate interests to be protected»⁶⁴. Sulla scorta di tale considerazione, come abbiamo visto, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto che la previsione di un motivo di revocazione del giudicato civile o amministrativo per contrasto con la CEDU avrebbe richiesto una «delicata ponderazione» fra il diritto del ricorrente vittorioso a Strasburgo e i diritti dei terzi e ha, dunque, concluso che l'introduzione di un simile meccanismo processuale spettasse in via esclusiva al legislatore⁶⁵. Da ciò si potrebbe concludere che la riapertura dei procedimenti civili risulti impossibile, in quanto potenzialmente lesiva dei diritti nel frattempo acquisiti in buona fede dai terzi. Tale conclusione, tuttavia, non ci sembra sostenibile per tre ordini di considerazioni. In primo luogo, mette conto evidenziare come tanto la Corte EDU quanto la Corte costituzionale non ritengano che il rimedio revocatorio debba essere escluso *tout court* in presenza di diritti acquisiti da terzi in buona fede, ma, al contrario, che tali diritti debbano essere contemperati con il diritto del ricorrente vittorioso a Strasburgo a vedere eliminate le conseguenze (anche giuridiche) dell'illecito. In secondo luogo, nella prospettiva del diritto internazionale⁶⁶, la circostanza che la ponderazione tra i confliggenti interessi in gioco spetti in via esclusiva al legislatore e non al giudice delle leggi non vale a escludere l'esistenza di un obbligo per lo Stato di fornire riparazione nella forma della *restitutio in integrum*, cioè mediante rimozione degli effetti pregiudizievoli del giudicato. In terzo luogo, a ben vedere, non è nemmeno detto

⁵⁹ Art. 35 del progetto di articoli.

⁶⁰ Art. 36 del progetto di articoli.

⁶¹ Art. 37 del progetto di articoli.

⁶² ILC, *General commentary on State responsibility*, *op. cit.*, p. 97.

⁶³ Violazione che, a seconda delle circostanze, potrebbe a sua volta rappresentare una lesione dei diritti umani, come, a titolo esemplificativo, il diritto a un equo processo (art. 6 CEDU), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8) o il diritto di proprietà (art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU).

⁶⁴ Sent. *Bochan c. Ucraina* (n. 2), punto 57.

⁶⁵ Sent. Corte cost., 26 maggio 2017 n. 123, par. 15 cons. in diritto.

⁶⁶ Considerando il principio di unità dello Stato, anche ai fini della responsabilità internazionale, codificato all'art. 4 del progetto di articoli.

che una simile «ponderazione» possa avvenire esclusivamente a livello legislativo. La semplice previsione della possibilità di revocare il giudicato civile in caso di contrasto con la CEDU non incide, infatti, in via diretta sul concreto bilanciamento dei diritti coinvolti. Una volta ammessa la revocabilità della sentenza, il punto di equilibrio tra quanto esige l'adempimento dell'obbligo internazionale di riparazione giuridica – cioè di rimozione delle conseguenze pregiudizievoli della violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione – e la tutela della posizione dei terzi potrà essere individuato in concreto dal giudice che dovrà decidere del merito della causa nella fase rescissoria. Quest'ultimo, peraltro, pare essere nella posizione migliore per valutare quali soluzioni siano effettivamente necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Strasburgo e tutelare, al contempo, i diritti dei soggetti coinvolti, considerando, tra le altre cose, la meritevolezza dell'affidamento delle parti e degli interessi in gioco⁶⁷. In conclusione sul punto deve, quindi, escludersi che la riparazione in forma specifica dei diritti umani violati, nella forma della revocazione della sentenza civile contrastante con la CEDU, possa essere considerata in quanto tale impossibile, perché potenzialmente lesiva dei diritti acquisiti da soggetti terzi in buona fede.

42. Quanto al secondo aspetto, cioè all'impossibilità giuridica derivante dall'assenza nel diritto processuale dello Stato convenuto di un meccanismo di revocazione del giudicato in caso di contrasto con la CEDU, l'art. 32 del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti sancisce l'irrelevanza dell'impossibilità derivante dal diritto interno dello Stato; tale disposizione codifica una norma di diritto consuetudinario e rispecchia il principio generale secondo cui, di regola, uno Stato non può invocare il proprio diritto interno come giustificazione per l'inosservanza dei suoi obblighi internazionali⁶⁸. Nondimeno, si potrebbe ritenere che l'art. 41 CEDU – secondo cui «if the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party» – rappresenti una deroga a siffatto principio⁶⁹. Secondo tale lettura, in caso di violazioni dei diritti umani non rimediabili a causa di ostacoli giuridici posti dall'ordinamento interno dello Stato convenuto, l'obbligo di riparazione si esaurirebbe, allora, nella corresponsione di un equo indennizzo⁷⁰. Una simile ricostruzione, tuttavia, non convince. A ben vedere, infatti, interpretare l'art. 41 CEDU alla stregua di una deroga alla disciplina di diritto internazionale generale in materia di responsabilità degli Stati finirebbe per produrre una sorta di «monetizzazione» delle violazioni della Convenzione: l'indennizzo accordato alla parte ricorrente ai sensi della disposizione in esame sarebbe il prezzo pagato dagli Stati per non intraprendere le misure necessarie a garantire un'effettiva osservanza e protezione dei diritti umani, in palese contrasto con le finalità perseguite dal sistema europeo di tutela di tali diritti.

43. Secondo una ricostruzione più convincente, invece, l'art. 41 CEDU si limiterebbe ad assicurare una forma minima di garanzia per l'individuo, senza con ciò escludere le ulteriori conseguenze dell'illecito internazionale previsto dal diritto generale e, nello specifico, l'obbligo di riparazione⁷¹. Tale

⁶⁷ Cfr. sul punto anche D. MAURI, *Il «mito» del giudicato civile e amministrativo alla prova degli obblighi internazionali di restituito in integrum*, *op. cit.*, p. 508 s. D'altronde, il fatto stesso che altri ordinamenti abbiano in effetti previsto la possibilità di revocare il giudicato civile anche nei casi in cui questa potrebbe teoricamente recare nocumento agli interessi di soggetti terzi dimostra che un bilanciamento tra il diritto del ricorrente vittorioso a Strasburgo a vedere rimosse le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito e i diritti acquisiti dei terzi di buona fede, per quanto difficoltoso, non è certamente impossibile.

⁶⁸ ILC, *General commentary on State responsibility*, *op. cit.*, p. 94.

⁶⁹ Come sembra suggerire la stessa Commissione del diritto internazionale, *Ibidem*. In questo senso, anche R. LUZZATTO, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la riparazione delle violazioni della Convenzione*, in *Studi in onore di Manlio Udina*, vol. I, Milano, 1975, p. 422 ss., ora in R. LUZZATTO, *Il diritto internazionale nella realtà dei fenomeni giuridici, Scritti scelti a cura degli allievi*, tomo I, Torino, 2023, p. 60 ss., spec. p. 71.

⁷⁰ Con tutta evidenza, il termine «soddisfazione» è qui usato in tecnico, in quanto si riferisce alla corresponsione di una somma di denaro a titolo (per quanto possibile) risarcitorio e assume, quindi, un significato diverso dalla nozione di soddisfazione di cui all'art. 37 del progetto di articoli.

⁷¹ E. CANNIZZARO, *Tutela dei diritti dell'uomo e rapporti fra fonti internazionali e ordinamento interno*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2010, p. 183 ss. Sul punto, cfr. anche G. BARTOLINI, *Riparazione per violazione dei diritti umani e ordinamento internazionale*, *op. cit.*, p. 121 ss.; *Id.*, *Art. 41*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKI (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, *op. cit.*, p. 702 ss., spec. p. 705.

interpretazione della disposizione in esame è peraltro più coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui, nel caso in cui sia stata accertata una violazione della Convenzione, lo Stato convenuto «will be under an obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded»⁷².

44. In questa prospettiva, dunque, l'impossibilità giuridica dipendente dal diritto interno degli Stati parti della Convenzione, se può in qualche modo limitare il potere della Corte EDU di ordinare l'adozione di specifiche misure individuali, non esclude invece l'obbligo di riparazione che, in base al diritto internazionale generale, consegue all'accertamento dell'illecito e, sempre in base a tale diritto, deve assumere la forma della *restitutio in integrum* attraverso l'eliminazione di tutte le conseguenze (anche giuridiche) che derivano dalla violazione dei diritti umani. In particolare, laddove le conseguenze in parola dipendano da una sentenza civile e possano essere rimosse solo per il tramite di una riconsiderazione del giudicato, la riapertura del procedimento nazionale pare essere l'unica modalità per adempiere all'obbligo in questione⁷³.

V. Possibili conseguenze dell'esistenza di un obbligo di cessazione e di riparazione delle conseguenze della violazione dei diritti umani nella prospettiva dell'ordinamento italiano

45. Una volta dimostrato che gli Stati parti della Convenzione sono tenuti a garantire la possibilità di riconsiderare il giudicato civile interno ogniqualvolta ciò costituisca l'unica misura utile a porre fine a una violazione dei diritti umani tutelati dalla CEDU o a rimuovere le conseguenze pregiudizievole dell'illecito, occorre interrogarsi sulle conseguenze che tale obbligo potrebbe produrre all'interno dell'ordinamento italiano.

46. In particolare, se considerato quale particolare declinazione dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo, previsto dall'art. 46 CEDU, l'obbligo in parola spiega i suoi effetti all'interno del nostro ordinamento in forza dell'ordine di esecuzione che ha veicolato l'adattamento della Convenzione⁷⁴. Non trattandosi, tuttavia, di un obbligo *self-executing*, poiché, come si è visto, secondo la Corte EDU gli Stati parti conservano un margine di libertà nell'individuazione delle modalità concrete tramite cui dare attuazione a tale obbligo, il legislatore è tenuto a intervenire sull'ordinamento

⁷² Sent. *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (no. 2), punto 89.

⁷³ In questo senso – oltre alla già citata raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei Ministri, che individua quali ipotesi in cui la riapertura del procedimento è l'unico mezzo per ottenere la *restitutio in integrum*, i casi in cui «la parte lesa continua a subire gravissime conseguenze negative a causa dell'esito della decisione interna in questione, che non sono adeguatamente sanate dall'equa soddisfazione e non possono essere sanate se non con un riesame o una riapertura del procedimento» – sembra deporre il passaggio della già citata sent. *Beg s.p.a. c. Italia*, dove la Corte di Strasburgo, dopo aver rigettato la domanda del ricorrente volta a ottenere un ordine di riapertura del procedimento nazionale, precisa che: «the foregoing considerations should not detract from the importance, for the effectiveness of the Convention system, of ensuring that domestic procedures are in place to allow a case to be revisited in the light of a finding that the safeguards of a fair hearing afforded by Article 6 have been violated. This is particularly true in Italy where the Constitutional Court has repeatedly stated that there is no mechanism for the reopening of civil proceedings in order to give effect to the execution of a judgment of the Court finding a violation of a Convention provision» (enfasi aggiunta). Nello stesso senso, sentenza *Bochan c. Ucraina*, punto 58; 31 maggio 2016, *Tence c. Slovenia*, ric. n. 37242/14, punto 43.

⁷⁴ Legge 4 agosto 1955, n. 848, con le modifiche apportate negli anni dalle leggi di autorizzazione e ratifica dei diversi protocolli alla Convenzione, tra cui, da ultimo la legge 14 gennaio 2021 n. 11. Cfr. sul punto F.M. PALOMBINO, *Gli effetti della sentenza internazionale nei giudizi interni*, Napoli, 2008, p. 21 e 36 ss.; P. PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, op. cit., p. 80 ss. Come noto, le norme CEDU, in quanto norme internazionali di fonte pattizia, sono di per sé sprovviste di una copertura costituzionale che garantisca la produzione di effetti giuridici diretti all'interno dell'ordinamento italiano. Esse fanno quindi ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell'atto normativo che ne veicola l'adattamento e di cui assumono il rango nella gerarchia delle fonti interne.

processuale civile introducendo un apposito meccanismo che permetta la rimozione degli effetti del giudicato civile. Nel definire la disciplina del meccanismo revocatorio in questione, il legislatore è vincolato, ai sensi dell'art. 117 Cost., al rispetto dell'art. 46 CEDU⁷⁵, il cui contenuto materiale deve essere letto – come si è cercato di dimostrare nel presente scritto – alla luce del rapporto di responsabilità internazionale che sorge in conseguenza di un illecito.

47. Come si è visto, il motivo di revocazione per contrasto con le sentenze della Corte EDU introdotto all'art. 391-*quater* cod. proc. civ. non fornisce una soluzione di carattere generale alla tensione che si crea tra l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Strasburgo e le norme che, nel nostro ordinamento sanciscono la vincolatività e immutabilità del giudicato civile. In particolare, viste le condizioni eccessivamente restrittive cui soggiace l'applicazione di tale disposizione, non in tutte le ipotesi in cui la riapertura dei processi civili rappresenta l'unica modalità per garantire la cessazione dell'illecito o il ripristino dei diritti umani violati ciò è possibile. In questo senso, allora, l'art. 391-*quater* cod. proc. civ. non sembra rispettare appieno l'obbligo internazionale di cui all'art. 46 CEDU⁷⁶.

48. Se la prossimità temporale dell'introduzione dell'art. 391-*quater* cod. proc. civ. rende poco plausibile un intervento correttivo del legislatore nel futuro più prossimo, non è da escludersi che, nel mentre, la Corte costituzionale possa essere nuovamente chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'assenza di un meccanismo processuale che garantisca la possibilità di riconsiderare il giudicato civile (o amministrativo) in tutte le ipotesi in cui ciò si renda necessario ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cessazione e riparazione dell'illecito. Se è vero che la Consulta si è già pronunciata due volte sul tema, diversamente dal passato la Consulta non sarebbe più chiamata a colmare un vuoto legislativo; essa, infatti, dovrebbe questa volta valutare la compatibilità delle condizioni che circoscrivono l'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo revocatorio di cui all'art. 391-*quater* cod. proc. civ. con l'art. 117 Cost., in relazione al parametro interposto dell'art. 46 CEDU, letto alla luce del rapporto di responsabilità internazionale che sorge in conseguenza di un illecito. E in questa prospettiva, il rilevato contrasto tra l'art. 391-*quater* cod. proc. civ. e gli obblighi di cessazione dell'illecito e di riparazione derivanti dall'art. 46 CEDU, oltre che dal diritto internazionale generale, potrebbe tradursi in una declaratoria di incostituzionalità della predetta norma interna.

⁷⁵ Per quanto si è detto alla nota *supra*, la legge che veicola l'adattamento della CEDU ha, nel nostro ordinamento, rango di legge ordinaria. Tuttavia, come noto, per effetto dell'art. 117, primo comma Cost. – che condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali – le leggi (ordinarie) di adattamento presentano una forza di resistenza particolare rispetto alla successiva legislazione di pari rango. In primo luogo, infatti, nella misura in cui le modifiche legislative comportino una violazione degli obblighi internazionali dello Stato, le norme di adattamento non sono soggette al principio *lex posterior derogat priori*. In secondo luogo, le norme di pari rango che non possano essere interpretate in modo conforme alle norme CEDU dovranno essere dichiarate costituzionalmente illegittime dal giudice delle leggi, per contrasto con l'art. 117, primo comma Cost. Da qui l'affermazione secondo cui le norme CEDU assumono nel nostro ordinamento rango di norme «interposte». Sul tema, che ha impegnato il pensiero giuridico italiano per lunghi decenni, si v. senza pretesa di completezza, E. CANNIZZARO, *La riforma «federalista» della Costituzione e gli obblighi internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, p. 921 ss.; G. GAJA, *Il limite costituzionale del rispetto degli «obblighi» internazionali: un parametro definito solo parzialmente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, p. 136; L. CONDORELLI, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2008, p. 301 ss.; P. CARETTI, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 311 ss.; G. CATALDI, *Convenzione europea dei diritti umani e ordinamento italiano. Una storia infinita?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 321 ss.; G. GAJA, *Convenzione europea dei diritti umani e norme costituzionali*, in F. SALERNO, R. SAPIENZA (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il giudice italiano*, 2011, Torino, p. 1 ss.; F. SALERNO, *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, *Ivi*, p. 9 ss.; ID., *La coerenza dell'ordinamento interno ai trattati internazionali in ragione della Costituzione e della loro diversa natura*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018, fasc. 1, p. 1 ss.

⁷⁶ Sarebbero state certamente possibili soluzioni alternative. A titolo di esempio, il legislatore italiano avrebbe potuto prendere spunto da quanto previsto in ordinamenti processuali a noi vicini, come quello tedesco, dove la § 580(8) ZPO ammette la rimozione del giudicato civile in tutte le ipotesi in cui la Corte EDU abbia accertato una violazione della Convenzione e la decisione nazionale si basi su tale violazione.